COMUNE DI LUGO DI VICENZA
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 15/03/2018

SOMMARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE
ART. 3 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
ART. 4 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ART. 5 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 6 – ISTRUTTORIA DOMANDE
ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE, TENUTA DEL REGISTRO
ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 10 – MODIFICA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
ART. 11 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
ART. 12 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE

CAPO II
DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 13 – OGGETTO DELLA TASSA
ART. 14 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
ART. 15 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
ART. 16 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
ART. 17 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE
ART. 18 – OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO
ART. 19 – OCCUPAZIONI PERMANENTI
ART. 20 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE
ART. 21 – ESENZIONI
ART. 22 – DENUNCIA E VERSAMENTO

CAPO III
CONTENZIOSI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – ACCERTAMENTI
ART. 24 – SANZIONI
ART. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 26 – RIMBORSI
ART. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 28 – NORME DI RINVIO
ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, su spazi ed aree pubbliche e relativo soprassuolo e sottosuolo stabilendo le modalità di applicazione della relativa tassa.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993, il Comune di Lugo di Vicenza, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V classe (comuni fino a 10.000 abitanti).

ART. 2 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella sottratta in modo permanente o temporaneo all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 3 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno, anche se non vi si realizzano manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee potranno essere effettuate, di norma, a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.
5. Per i venditori ambulanti partecipanti al mercato senza assegnazione di posto fisso, ai quali non è possibile rilasciare preventivamente l'apposita autorizzazione, essendo l'occupazione stessa subordinata alla disponibilità di spazi da verificarsi per ogni singolo mercato, detta autorizzazione è validamente sostituita dalla ricevuta di versamento della tassa.

ART. 5 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Per tutte le occupazioni, permanenti e temporanee, di spazi ed aree pubbliche, i soggetti interessati devono presentare all'ufficio tributi del Comune apposita domanda, utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione.

2. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere:
   a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o partita Iva;
   b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta;
   c) l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari e la durata dell'occupazione;
   d) l'uso specifico a cui si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
   e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento del suolo pubblico di un manufatto;
   f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni o fidejussioni che l'amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
3. Nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere allegata alla domanda l'autorizzazione del proprietario dell'area.
4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.
5. Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante dovranno essere allegati alla domanda:
   a) una fotografia dell'attrazione;
   b) una copia del certificato assicurativo dell'attrazione per responsabilità civile contro terzi;
   c) una copia del documento di riconoscimento del richiedente;
   d) una copia dell'atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui agli artt. 4 e 5 D.M. Interno 18/05/2007;
   e) una copia della certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici (art. 7 D.M. Interno 18/05/2007);
   f) una copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza (art. 69 TULPS).

   Una volta compiuta l'operazione di montaggio ed installazione delle strutture di spettacolo viaggiante l'operatore dovrà presentare l'autocertificazione di corretto montaggio.
6. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande a parità di condizioni, la precedenza nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
7. La domanda deve comunque essere presentata anche qualora l'occupazione sia esente dall'applicazione della tassa.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DOMANDE

1. Il responsabile del procedimento entro 10 giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della domanda, quale consta dal timbro di protocollo appostovi, comunica al richiedente il proprio nominativo e l'ubicazione esatta del proprio ufficio e lo informa del termine assegnato per la conclusione dell'istruttoria, termine che dovrà essere il più breve possibile in relazione alla complessità delle operazioni da svolgere, ma comunque non superiore a trenta giorni naturali decorrenti dall'accertamento della completezza della documentazione prodotta dal richiedente. Contemporaneamente gli conferma l'avvenuto accertamento della completezza della documentazione prodotta o, se necessario, chiede la produzione di documenti ed elementi integrativi alla domanda.
2. Il responsabile del procedimento provvede ad inoltrare la domanda agli uffici competenti per acquisire gli specifici pareri tecnici, ove necessario.
3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di una polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito dopo la cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita, sentito l'Ufficio tecnico, in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE, TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, generalità, domicilio e codice fiscale dell'occupante, se diverso dal richiedente, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa. Esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, il tipo di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
4. Il provvedimento deve contenere le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui il richiedente dovrà attenersi.
5. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita.
6. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato:
   a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
   b) con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni;
   c) con la facoltà dell'Amministrazione di modificare, sospendere o revocare il provvedimento in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o di sicurezza stradale.
7. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
8. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.
9. Le concessioni saranno rilasciate per una durata massima di 10 anni, rinnovabili alla scadenza.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.
2. Il Concessionario, inoltre, è tenuto:
   - ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
   - a mantenere costantemente pulita l'area assegnata.

3. E' vietato al titolare di autorizzazione o concessione di manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo restando l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.
4. Il Concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il Concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. E' fatto obbligo per il titolare della concessione/autorizzazione di ritirare la stessa prima di dare inizio all'occupazione.

ART. 10 - MODIFICA, REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. La concessione o l'autorizzazione potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o di sicurezza stradale.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.
4. Il Comune può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, senza indennizzo, per ragioni di ordine pubblico o negli interessi della collettività.

ART. 11 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
   - l'uso improprio del diritto di occupazione;
   - le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
   - le violazioni di norme di legge o regolamentari in materia;
   - mancato pagamento della tassa.

ART. 12 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, di norma almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

CAPO II
DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 13 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessioni o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono altresì esclusi dalla sua applicazione balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
4. Non sono assoggettabili alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.
5. La tassa non si applica ai passi carrabili.

ART. 14 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Lugo di Vicenza dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 2 categorie come previsto nell'allegato al presente Regolamento di cui forma parte integrante (ALL. A).
2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. La tassa si determina in base all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i 1000 mq, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono computate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini della tassa è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
5. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
6. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

ART. 17 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47e 48 del D. Lgs. 507/93, per la classe alla quale il Comune appartiene in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello cui si fa riferimento, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.
3. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 18 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzione di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.
6. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimi e massimi, definiti in base alla classe del Comune e al luogo dov'è situato l'impianto. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
7. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta ad un terzo.

ART. 20 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:
   - occupazione fino a otto ore continuative di ciascun giorno: tariffa ridotta del 10%;
   - occupazione da 8 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;
   - primi 14 giorni: tariffa giornaliera intera;
   - oltre i 14 giorni anche non consecutivi: tariffa ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ridotta nella misura del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 50%.
4. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 10 %.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.

6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'articolo 46 del D. Lgs. 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50% (art. 45 c. 6 d.lgs. 507/93).

ART. 21 – ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i casi previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
   - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
   - occupazioni realizzate da enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 in occasione di manifestazioni culturali, sociali e ricreative, assistenziali, sportive, feste e sagre paesane o patrocinate dal Comune;
   - luminarie natalizie;
   - commercio in forma itinerante;
   - occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
   - occupazione con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
   - occupazione per effettuazione di traslochi;
   - occupazioni per attività di manutenzione del verde.

ART. 22 – DENUNCIA E VERSAMENTO

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
7. L'importo deve essere arrotondato all'euro inferiore, se la frazione è inferiore a 0,50 o all'euro superiore se la frazione è pari o superiore a 0,50.

8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 6, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

CAPO III
CONTENZIOSI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – ACCERTAMENTI

1. L'ufficio tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è corrisposta mediante versamento, con le modalità di cui all'art 50 comma 4, del D. Lgs. 507/93, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'ufficio Tributi del Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione.
4. A tal fine emette avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, la soprattassa e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
5. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o doveva essere presentata.
6. Le notificazioni sono effettuate con le modalità previste dalle norme vigenti.
7. L'avviso di accertamento deve essere redatto e notificato separatamente per ciascun anno cui si riferisce l'imposta.

ART. 24 - SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 26 - RIMBORSI

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate ma non dovute entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso delle somme versate e non dovute entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi al tasso legale.

ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il Sindaco designa un dipendente comunale cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il nominativo del funzionario designato è comunicato al Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni del funzionario spettano al concessionario.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari riguardanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2018.

ALLEGATO A

ELENCO VIE INCLUSE NEL CENTRO ABITATO DA CONSIDERARE IN CATEGORIA 1^

1. PIAZZA XXV APRILE
2. VIA BELLINI
3. VIA BOSCHETTI
4. VIA CARTIERA
5. VIA CAVALLO DI SOTTO (tratto di strada dal civ. n. 1 al n. 10)
6. VIA CERCHIEROLLA
7. VIA CREARI (tratto di strada dal civ. n. 3 al n. 13)
8. VIA DANTE ALIGHIERI
9. VIA D.G. MINZONI
10. VIA DALMASTRO
11. VIA DIVISIONE JULIA
12. VIA DONIZETTI
13. VIA FOGAZZARO
14. VIA FOSCOLO
15. VIA GIOTTO
16. VIA GRAZIANI (tratto di strada dal civ. n. 1 al n. 14)
17. VIA L. DA VINCI
18. VIA LEOPARDI
19. VIA LORE
20. VIA MARE (tratto di strada dal civ. n. 2 al n. 45)
21. VIA MONTE ORTIGARA
22. VIA MAREDANE
23. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
24. VIA MATTEOTTI
25. VIA MICHELANGELO
26. VIA MORTISA
27. VIA PALLADIO
28. VIA PERRONIA
29. VIA PUCCINI
30. VIA RAFFAELLO
31. VIA ROMA
32. VIA ROVERI
33. VIA S. GIORGIO
34. VIA S. MARIA (tratto di strada dal civ. n. 3 al n. 21)
35. VIA SAROLLO (tratto di strada dal civ. n. 8 al n. 14)
36. VIA SERRA
37. VIA SIOGGIO
38. VIA TIZIANO
39. VIA TRIPOLI (tratto di strada dal civ. n. 2 al n. 18)
40. VIA V. VENANZIO
41. VIA VALDELLETTE
42. VIA VERDI

43. VIA VESENE
44. VIA VIGNE
45. VIVALDI

ELENCO VIE FUORI DAL CENTRO ABITATO DA CONSIDERARE IN CATEGORIA 2^

1. VIA BERNARDI
2. VIA BOSCO
3. VIA CAVALLO DI SOPRA
4. VIA CAVALLO DI SOTTO (escluso il tratto di strada dal civ. n. 1 al n. 10)
5. VIA CREARI (escluso il tratto di strada dal civ. n. 3 al n. 13)
6. VIA GRAZIANI (escluso il tratto di strada dal civ. n. 1 al n. 14)
7. VIA LAZZARINI
8. LOC. CASELLO DEL GUARDIA
9. LOC. GRANEZZETA
10. LOC. MAZZE INFERIORI
11. LOC. MAZZE SUPERIORI
12. VIA MARE (escluso il tratto di strada dal civ. n. 2 al n. 45)
13. VIA S. MARIA (tratto di strada dal civ. n. 1 al n. 2)
14. VIA SAMPIEROTTI
15. VIA SAROLLO (escluso il tratto di strada dal civ. n. 8 al n.14)
16. LOC. TENA
17. VIA TRIPOLI (escluso il tratto di strada dal civ. n. 2 al n. 18)
18. VIA VALDELLETTE (tratto di strada dal civ. n. 21 al n. 28)